

Personale. Gli effetti del correttivo approvato dal Governo

Contratti integrativi, così le nuove regole fermano i recuperi

Niente nullità delle clausole pre-2011 se l'ente rispetta il Patto

Gianluca Bertagna

Il "condono" sul fondo delle risorse decentrate degli enti locali accelera e si infila nei provvedimenti approvati venerdì in consiglio dei ministri che, almeno secondo i testi circolati finora, riprendono il correttivo prima inserito nel disegno di legge n. 1322 sugli enti locali, presentato al Senato (primo firmatario: Zanda). La disposizione, di fatto, rende inapplicabile la nullità delle clausole contrattuali stipulate in violazione delle norme vigenti.

Il recupero

L'articolo 40, comma 3-quinquies, del Dlgs 165/2001, come rivisto dalla riforma Brunetta, ha dato indicazioni in merito al superamento dei vincoli finanziari del salario accessorio: le somme sono da recuperare nel contesto della contrattazione successiva. Ma in che modo? La risposta viene data dal nuovo provvedimento, precisando che il reintegro delle somme deve avvenire in un numero di anni pari agli anni in cui vi è stata la violazione.

C'è anche una scappatoia. Se l'ente ha rispettato il patto di stabilità, anziché recupera-

re l'indebito, lo può compensare con le economie che si realizzano dall'adozione dei piani di razionalizzazione previsti dall'articolo 16, comma 4 e 5, del Dl 98/2001. E questo è quanto accade per il futuro.

La nuova regola interviene, però, anche sugli atti di "autorizzazione dei fondi" per la contrattazione decentrata adottati antecedentemente al 31 dicembre 2011, ovvero il termine voluto dal Dlgs 150/2009 per l'adeguamento alla riforma Brunetta. All'ente locale che ha rispettato il patto di stabilità, le norme sul contenimento della spesa di personale e l'articolo 9 del Dl n. 78/2010 non si applica, infatti, quanto previsto dall'articolo 40, comma 3-quinquies, quinto capoverso ovvero la nullità delle clausole e l'inapplicabilità delle stesse nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenze imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge. In altre parole: un "mini-condono".

Mentre gli operatori tirano qualche sospiro di sollievo per il passato, non si è, però, ancora chiusa la partita per il corretto calcolo della riduzione del salario accessorio ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del Dl 78/2010. Nonostante siano passati quasi quattro anni dall'entrata in vigore del taglio ai fondi delle risorse decentrate, troppi pareri ed interpretazioni hanno lasciato dubbi sulle corrette modalità operative. Sezioni regionali della Corte dei conti, Ragioneria dello Stato

e Aran hanno provato a dare risposte, ma senza giungere ad una chiara intesa. Non ci sono dubbi sulla quantificazione del tetto: se il fondo dell'anno di competenza è superiore rispetto al corrispondente importo dell'anno 2010, va operata una prima decurtazione per riportare il salario accessorio al valore limite. Non ci sono neppure dubbi (almeno per Aran e Rgs) sulle voci da escludere dal confronto: economie del fondo anno precedente, economie fondo straordinario, progettazione interna, compensi per l'avvocatura in presenza di sentenza favorevoli, economie derivanti dai piani di razionalizzazione.

Le uscite

Ciò che crea maggiori problemi è la riduzione del fondo sulla base delle cessazioni dei dipendenti dal servizio. Ripercorrendo le istruzioni e le tabelle predisposte lo scorso anno dalla Ragioneria Generale dello Stato in occasione del conto annuale, risulta che tale riduzione sia da effettuare a prescindere che il fondo di competenza sia già inferiore rispetto al 2010. Per l'Aran, invece, la percentuale di riduzione sulla base della semisomma dei dipendenti, abbassa il limite del 2010 e quindi non appare obbligatoria la riduzione se il fondo di competenza è già inferiore a tale limite rideterminato (si veda la nota n. 5401/2013). Chissà, se con il conto annuale 2013, arriveranno istruzioni definitive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

